



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 18/07/2013
nr. 0005189
Classifica I.8.4 Fasc. 69
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Claudia Lombardo
Presidente
- > On. Carlo Sanjust
- Gruppo Il Popolo della Libertà

Oggetto: Interrogazione n. 805/A sulle modalità per l'ottenimento dell'esenzione dal ticket sanitario per le condizioni fissate e individuate con il codice E04.

Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 1425 dell'8 luglio 2013 inviata dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

Ugo Cappellacci





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SCOFF
 1012

L'Assessore

Prot. n. 1425

107 9078

Regione Autonoma della Sardegna
 Ufficio di Gabinetto della Presidenza
 Prot. Entrata del 09/07/2013
 nr. 0004889
 Classifica I.6.4. Fasc. 59
 01-00-00



Alla Presidenza della Regione
 Ufficio di Gabinetto
 SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 805/A (Sanjust) sulle modalità per l'ottenimento dell'esenzione dal ticket sanitario per le condizioni fissate e individuate con il codice E04.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base di quanto dichiarato dal Direttore del Servizio competente di questo Assessorato, si rappresenta quanto segue.

Con il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 sono state innovate esclusivamente le procedure di verifica delle esenzioni, in base al reddito, modificando le modalità per il riconoscimento del diritto all'esenzione. Le condizioni di esenzione per reddito vengono infatti rilevate non più tramite apposizione della firma dell'interessato sulla ricetta, ma per via informatica, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, che mette a disposizione dei medici prescrittori l'elenco dei pazienti aventi diritto all'esenzione.

Il paziente, non presente nel citato elenco, che ritiene di aver diritto all'esenzione è tenuto a recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale di competenza e richiedere, con autocertificazione, un certificato provvisorio di esenzione per reddito.

Le condizioni di esenzione per reddito, codificate ai fini della compilazione della ricetta, con il DM del 17/03/2008, sono indicate dall'art. 8, comma 16, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.

E01	<i>Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro</i>
E02	<i>Disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico</i>
E03	<i>Titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico</i>
E04	<i>Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico</i>



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

L'Assessore

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione indicata con il codice **E04** devono sussistere i seguenti elementi:

- **Avente diritto: Titolare di pensione al minimo, cioè titolare di una pensione minima.** La pensione minima viene riconosciuta dall'INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato per legge, considerato il "minimo vitale" (per il 2011 di € 467,43).
- **Età superiore ai sessant'anni per il titolare di pensione al minimo.**
- **Altri aventi diritto: Familiari a carico del titolare – Familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (In quanto titolari di un reddito inferiore a € 2.840,51).**
- **Nucleo familiare (quello rilevante a fini fiscali e non anagrafici):** costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. E' assolutamente irrilevante che i diversi componenti siano o meno conviventi.
- **Reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31 (incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico).**

Come evidenziato nella stessa interrogazione in oggetto, gli elementi soprarichiamati, stabiliti dalla L. 537/93 ai fini del riconoscimento dell'esenzione per la condizione **E04**, sono correttamente riportati nei moduli di autocertificazione presenti negli uffici delle Aziende Sanitarie della Regione e sono disponibili anche nei siti istituzionali.

Appare peraltro evidente che le segnalazioni pervenute da alcuni cittadini fanno riferimento a richieste di esenzione relative ad altre condizioni, quali ad esempio quella corrispondente al codice **E03**, titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico. In questo caso, infatti, ai fini del riconoscimento dell'esenzione non rilevano il reddito e l'età dell'avente diritto titolare.

**L'Assessore
Simona De Francischi**



(I.B.)